



Policy di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse

Versione n.5 approvata dal Consiglio di Amministrazione del 28/07/2022

INDICE

<u>1.GLOSSARIO.....</u>	<u>3</u>
<u>2.PREMESSA.....</u>	<u>4</u>
<u>2.1 Obiettivi del documento.....</u>	<u>4</u>
<u>2.2Contesto normativo di riferimento.....</u>	<u>5</u>
<u>2.3Adozione, aggiornamento e diffusione della Policy.....</u>	<u>5</u>
<u>3.PRINCIPI LINEE GUIDA E METODOLOGIE.....</u>	<u>6</u>
<u>3.1 AMBITO DI APPLICAZIONE.....</u>	<u>6</u>
<u>3.2 DEFINIZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE.....</u>	<u>6</u>
<u>3.2.1 Conflitti di interesse determinati da incentivi, politiche di remunerazione e strutture di incentivazione....</u>	<u>8</u>
<u>3.3. PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....</u>	<u>8</u>
<u>3.4 GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....</u>	<u>9</u>
<u>3.4.1 Misure organizzative supplementari.....</u>	<u>10</u>
<u>3.4.1.1 Consulenza, distribuzione e collocamento di strumenti propri.....</u>	<u>10</u>
<u>3.5. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE.....</u>	<u>10</u>
<u>3.6. MAPPATURA E REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....</u>	<u>11</u>
<u>4. ALLEGATO.....</u>	<u>12</u>

1. GLOSSARIO

Ai fini della presente Policy si intende per:

cliente: persona fisica o giuridica alla quale un'impresa di investimento presta servizi di investimento o servizi accessori;

incentivo: qualsiasi onorario, commissione o beneficio non monetario pagato o ricevuto alla/dalla Banca o a/da un terzo diverso dal cliente o da chi agisce per suo conto, nel contesto della prestazione di un servizio di investimento o di un servizio accessorio;

proper fee: pagamenti o benefici che consentono o sono necessari alla prestazione di servizi d'investimento e, che per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell'impresa di investimento di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti, quali costi di custodia, competenze di regolamento e di cambio, prelievi obbligatori e competenze legali.

market maker: un soggetto che si propone, nelle sedi di negoziazione e/o al di fuori delle stesse, su base continuativa, come disposta a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo strumenti finanziari in contropartita diretta ai prezzi dalla medesima definiti;

personale: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;

retribuzione: ogni forma di pagamento o beneficio finanziario o non finanziario fornito direttamente o indirettamente dalle imprese ai soggetti rilevanti nel contesto della fornitura di servizi di investimento o servizi accessori ai clienti;

servizi accessori: si intende qualsiasi servizio riportato nella sezione B dell'Allegato I del T.U.F;

servizi di investimento: si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari: negoziazione per conto proprio; esecuzione di ordini per conto dei clienti; assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; gestione di portafogli; ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari; consulenza in materia di investimenti;

soggetto rilevante: uno dei seguenti soggetti: a) amministratore, socio o equivalente, dirigente o agente collegato della Banca; b) amministratore, socio o equivalente o dirigente di un agente collegato alla Banca; c) dipendente della Banca o di un suo agente collegato, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo della Banca o di un suo agente collegato e che partecipa alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa; d) persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi alla Banca o al suo agente collegato nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte della Banca;

strumenti finanziari: gli strumenti di cui all'allegato I, sezione C del T.U.F.;

supporto durevole: qualsiasi strumento che: a) permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; b) che consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.

Consiglio di Amministrazione (CdA): Organo con funzione di supervisione strategica.

2. PREMESSA

2.1 Obiettivi del documento

La presente "Policy di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse" (di seguito la "*Policy*") ha l'obiettivo di descrivere i presidi applicati per l'identificazione e la gestione di conflitti di interesse.

La Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (di seguito la "**MiFID 2**") e il Regolamento Delegato 2017/565/UE della Commissione Europea del 25 aprile 2016 (di seguito il "**Regolamento Delegato**") prevedono che le imprese di investimento siano tenute a mantenere e applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse possano incidere negativamente sugli interessi dei loro clienti.

Con riguardo alla prestazione dei servizi di investimento, la normativa di riferimento dispone che le imprese di investimento adottino ogni idonea misura per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali imprese- inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse- e i loro clienti o tra i clienti stessi al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.

Ai sensi della normativa, sono soggetti alla disciplina in esame i conflitti d'interesse determinati dall'ottenimento di indebiti incentivi da parte di terzi o dalla remunerazione del personale e da piani di incentivazione della stessa impresa di investimento. Nello specifico, la disciplina europea prevede che le imprese di investimento debbano definire e attuare politiche e pratiche retributive regolate da adeguate procedure interne tenendo conto degli interessi di tutti i clienti dell'impresa, con l'intento di assicurare che i clienti siano trattati in modo equo e che i loro interessi non siano danneggiati dalle pratiche retributive adottate nel breve, medio o lungo periodo.

Le imprese di investimento sono tenute a informare preventivamente il cliente dei conflitti di interesse per i quali permanga un rischio astratto e che possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti, specificando la natura generale e/o la fonte di tali conflitti, nonché le misure adottate per mitigare i rischi connessi.

Al fine di ottemperare ai suindicati obblighi normativi, le imprese di investimento sono tenute a elaborare, attuare e mantenere un'efficace politica sui conflitti di interesse formulata per iscritto e adeguata alle

dimensioni e all'organizzazione dell'impresa nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

La politica sui conflitti d'interesse adottata deve:

- a) consentire di individuare, in riferimento agli specifici servizi e attività di investimento e ai servizi accessori prestati o esercitati per conto dell'impresa di investimento, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
- b) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti in conformità alle previsioni dell'art. 21, commi 1-bis e 1-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito il "T.U.F.").

Le summenzionate disposizioni del TUF sono integrate dalle previsioni degli articoli 92 e 93 del Regolamento Intermediari adottato con Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito il "Regolamento Intermediari") le quali operano, peraltro, un espresso richiamo alle pertinenti norme del Regolamento Delegato direttamente applicabili.

2.2 Contesto normativo di riferimento

In ambito europeo:

- Direttiva 2014/65/UE "Markets in Financial Instruments Directive" approvata dal Parlamento europeo il 15 aprile 2014 e dal Consiglio europeo il 13 maggio 2014;
- Regolamento Delegato UE 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;
- ESMA – Q&A on MiFID 2 and MiFIR investor protection topics.

In ambito nazionale:

- Articolo 21 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- Articoli 92 e 93 del Regolamento Intermediari adottato con Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018.

2.3 Adozione, aggiornamento e diffusione della Policy

La presente Policy è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca ed è aggiornata qualora intervengano modifiche nella normativa di riferimento ovvero alla struttura organizzativa od operativa della Banca.

La Banca sottopone a verifica il contenuto dell'allegata mappatura dei conflitti di interesse con cadenza almeno annuale, oppure ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante nell'operatività, nelle tipologie di servizi di investimento erogati o di prodotti finanziari offerti che comporti una conseguente modifica nella mappatura dei potenziali conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la Banca e i suoi clienti, ovvero tra i clienti stessi.

Al fine di assicurare presso tutti i destinatari la conoscenza dei principi, degli indirizzi e delle procedure adottati dalla Banca, la Policy e i relativi aggiornamenti sono pubblicati nella intranet aziendale.

1. PRINCIPI LINEE GUIDA E METODOLOGIE

3.1 Ambito di applicazione

La presente Policy ha lo scopo di dare attuazione alle previsioni normative in materia di conflitti di interesse, descrivendo le misure aziendali alle quali la Banca si attiene al fine di prevenire e gestire le situazioni che, nella prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori alla clientela, possono generare conflitti di interesse.

3.2 Definizione e identificazione dei potenziali conflitti di interesse

Ai fini della rilevazione dei potenziali conflitti di interesse, la Banca identifica tutte le ipotesi in cui l'interesse dell'investitore potrebbe risultare sacrificato a causa del perseguimento, da parte della Banca, di una finalità diversa e ulteriore rispetto al servizio prestato, legato a un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio da parte della Banca, di un soggetto rilevante o di una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la stessa.

La Banca ritiene che possano sorgere conflitti di interesse al momento della prestazione di servizi di investimento e servizi accessori, o di una combinazione degli stessi, per lo meno nelle situazioni in cui la Banca, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la stessa:

- a) realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente;
- b) abbiano nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente;
- c) abbiano un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- d) svolgano la stessa attività del cliente;
- e) ricevano o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

Il personale della Banca preposto alla prestazione dei servizi di investimento o servizi accessori alla clientela, nell'ambito delle varie unità operative nelle quali la Banca è organizzata, è tenuto, per quanto di competenza, a identificare le situazioni di conflitto di interesse che potrebbero insorgere tra la Banca, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la stessa e i propri clienti, ovvero tra clienti stessi, idonee a danneggiare in modo significativo gli interessi di questi ultimi.

La Banca individua i possibili conflitti che sorgono nello svolgimento della propria attività attraverso l'analisi congiunta dei seguenti parametri:

- tipologia di servizio di investimento prestato;
- tipologia di strumento finanziario oggetto del servizio;

- unità organizzativa cui è attribuito il compito di erogare il servizio di investimento o il servizio accessorio oggetto di analisi, secondo quanto previsto dalle regole interne;
- modalità operative di erogazione del servizio di investimento ovvero percezione da parte della Banca di un incentivo e tipologia dello stesso.

Si ritiene che possano verificarsi potenziali conflitti di interesse ogniqualvolta i servizi di investimento erogati a favore della clientela si riferiscano a strumenti finanziari emessi da soggetti nei confronti dei quali la Banca un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la stessa, presenti interessi di diversa natura:

- interesse a sviluppare affari o rapporti commerciali;
- interesse a variare la propria posizione creditizia;
- interesse ad acquisire informazioni confidenziali -

Ne deriva la necessità di considerare l'insorgere di potenziali conflitti di interesse per tutte le emissioni di strumenti finanziari:

- delle imprese affidate o partecipate dalla Banca ovvero partecipanti nella Banca, purché l'affidamento loro concesso o le partecipazioni risultino rilevanti;
- di fornitori strategici della Banca;
- delle imprese cui sono prestati i servizi di consulenza in materia di struttura finanziaria ed assistenza all'emissione ed al collocamento;
- di società con cui la Banca ha interesse a sviluppare rapporti di affari;
- collocate con acquisto a fermo o a garanzia.

La Banca, sulla base dei criteri sopra riportati, ha identificato e riportato nella mappatura di cui all'allegato A "Mappatura dei conflitti di interesse" le situazioni di conflitto di interesse che potrebbero insorgere tra la stessa, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la Banca e i propri clienti, ovvero tra i clienti stessi, idonee a danneggiare in modo significativo gli interessi di questi ultimi.

Nel caso di prodotto in conflitto di interesse, la procedura effettua i controlli operativi automatici di cui all'allegato B "Modalità di identificazione dei conflitti di interesse" e prevede, attraverso un apposito automatismo informatico, che l'offerta/distribuzione dello strumento in conflitto di interesse possa avvenire solo previo abbinamento del servizio di consulenza in materia di investimenti, in conformità a quanto previsto dal Processo di valutazione dell'adeguatezza.

I servizi di investimento considerati nel perimetro di analisi sono i seguenti:

- esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- ricezione e trasmissione di ordini
- negoziazione per conto proprio;
- collocamento;
- servizio di consulenza in materia di investimenti;

Sono, altresì, considerati nel perimetro di analisi i servizi accessori.

Il servizio di investimento viene identificato nel sistema operativo al momento dell'inserimento dell'ordine.

Inoltre, in tale fase, il sistema informatico verifica se lo strumento finanziario oggetto dell'operazione è emesso dalla Banca stessa. In tal caso, viene automaticamente associata allo strumento la presenza di un conflitto di interesse.

Per quanto riguarda la percezione di incentivi, la Banca identifica informaticamente la presenza di un incentivo percepito dalla stessa a fronte del servizio di investimento prestato al cliente.

Tutti gli ordini aventi ad oggetto sottoscrizioni su quote di OICR sono per loro natura caratterizzati dalla percezione di incentivi e quindi considerati in conflitto di interesse.

3.2.1 Conflitti di interesse determinati da incentivi, politiche di remunerazione e strutture di incentivazione

La Banca predispone misure adeguate a prevenire e gestire i conflitti di interesse determinati dalla percezione di incentivi corrisposti da soggetti terzi o connessi alle politiche e prassi di remunerazione dei soggetti rilevanti.

Con riguardo alle politiche e prassi di remunerazione, la Banca adotta nei confronti dei soggetti rilevanti che hanno un impatto diretto o indiretto sui servizi di investimento o servizi accessori prestati o sulla condotta aziendale, strutture retributive e metodologie di valutazione delle loro prestazioni compatibili con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti.

La retribuzione e gli analoghi incentivi di cui godono tali soggetti non determinano conflitti di interesse che possano indurli a favorire i propri interessi o gli interessi della Banca a potenziale discapito di quelli dei clienti. In particolare la Banca non incentiva il personale a raccomandare ai clienti al dettaglio un determinato strumento finanziario, se ne può essere offerto uno differente, più adatto alle loro esigenze.

3.3. Prevenzione dei conflitti di interesse

La Banca adotta misure volte a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività professionali che implicano un conflitto di interesse, svolgano dette attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività della Banca e al rischio che siano lesi gli interessi dei clienti.

La Banca, al fine di garantire il grado di indipendenza richiesto dalla normativa in materia di conflitti di interesse:

a) pone in essere procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;

- b) vigila sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli dell'impresa;
- c) elimina ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;
- d) adotta misure miranti a impedire o a limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge i servizi di investimento o servizi accessori o le attività di investimento;
- e) predispone misure volte a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di investimento o servizi accessori o attività di investimento distinti, quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

3.4 Gestione dei conflitti di interesse

La Banca, al fine di individuare le misure organizzative ed amministrative da intraprendere per la gestione dei conflitti suscettibili di arrecare un pregiudizio al cliente in corrispondenza dei servizi di investimento e accessori erogati, considera i seguenti fattori:

- la rilevanza del rischio di ledere gli interessi della clientela;
- il "costo aziendale" delle soluzioni organizzative definite;
- la dimensione e la complessità dell'attività svolta dalla Banca.

Pertanto, le soluzioni organizzative individuate sono volte a garantire che i soggetti rilevanti, impegnati in attività confliggenti, svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato rispetto alle dimensioni e alla rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.

Ai fini dell'individuazione delle misure di gestione dei conflitti, non è fatta alcuna distinzione in base alla qualifica della clientela (clientela al dettaglio, clienti professionali o controparti qualificate) e le soluzioni definite sono adottate nei confronti della generalità dei clienti.

I conflitti di interesse sopra individuati sono gestiti dalla Banca attraverso:

- l'adozione di un efficace modello operativo;
- una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità;
- l'adozione di procedure interne e punti di controllo;
- la disposizione di mirate regole di condotta.

Le misure adottate dalla Banca per la gestione dei potenziali conflitti di interesse con il cliente sono delineate, per ogni tipo di servizio e di strumento finanziario offerto dalla Banca, all'interno del documento "Mappatura dei conflitti di interesse" allegato alla presente Policy.

3.4.1 Misure organizzative supplementari

3.4.1.1 Consulenza, distribuzione e collocamento di strumenti propri

La Banca individua e gestisce i conflitti di interesse che insorgono nell'ambito della prestazione di servizi di investimento a un cliente investitore per la sua partecipazione a una nuova emissione, qualora riceva commissioni, onorari o benefici monetari o non monetari in relazione all'attività di emissione.

La Banca, qualora collochi strumenti finanziari di propria emissione presso i suoi stessi clienti, individua, previene e gestisce i potenziali conflitti di interesse che insorgono in relazione a questo tipo di attività. La Banca si astiene dallo svolgere l'attività, qualora i conflitti di interesse non possano essere gestiti adeguatamente, in modo da evitare effetti negativi per i clienti.

Qualora fornisca la comunicazione dei conflitti di interesse ai sensi del paragrafo 3.5 della presente Policy, la Banca indica la natura e la fonte dei conflitti di interesse insiti nel tipo di attività e fornisce dettagli in merito ai rischi specifici connessi a tali pratiche al fine di consentire ai clienti di prendere una decisione informata riguardo agli investimenti.

3.5. Informativa sui conflitti di interesse

La Banca, qualora le disposizioni organizzative o amministrative adottate per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi dei propri clienti non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere ai predetti sia evitato, informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi.

Tale comunicazione deve essere resa tramite supporto durevole e avere un grado di dettaglio sufficiente a consentire al cliente, considerate le sue caratteristiche, di assumere una decisione consapevole sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto d'interesse. In particolare, la comunicazione:

- a) indica chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla Banca per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente;
- b) comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione di servizi di investimento e/o di servizi accessori, tenendo in considerazione la natura del cliente al quale è diretta la comunicazione, la quale spiega in modo sufficientemente dettagliato:
 - la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse;
 - i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse;
 - le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio di investimento o al servizio accessorio nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse.

Quanto sopra premesso, la Banca rende la comunicazione alla clientela:

- a) inserendo all'interno dell'Informativa pre-contrattuale consegnata al cliente preliminarmente alla stipula del contratto sui servizi di investimenti una sintesi della propria politica di gestione dei conflitti di interesse;
- b) preliminarmente all'esecuzione di ogni operazione che genera un conflitto di interessi, consegnando al cliente una apposita comunicazione (resa in forma scritta su supporto durevole). Tale informativa non costituisce un'autorizzazione a procedere, bensì una comunicazione preventiva di cui il cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente.

La Banca acquisisce una firma del cliente per presa visione e accettazione del contenuto della comunicazione mediante apposita:

- a) sottoscrizione apposta in calce all'Informativa precontrattuale ovvero al contratto per la prestazione dei servizi di investimento, relativamente alla sintesi della propria policy di gestione dei conflitti di interesse;
- b) sottoscrizione ovvero accettazione della comunicazione preliminare all'esecuzione dell'operazione

3.6. Mappatura e registro dei conflitti di interesse

La Banca istituisce e mantiene aggiornati un registro elettronico dei conflitti di interesse (di seguito il "Registro") e la "Mappatura dei conflitti di interesse" allegata alla Policy (di seguito la "Mappatura").

Il Registro riporta tutte le situazioni in cui si sia verificato un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti. In particolare, il Registro è implementato all'interno del sistema informativo della Banca e contiene le seguenti informazioni:

- il nominativo del cliente e l'identificativo del dossier titoli di riferimento interessato dall'operazione;
- il numero d'ordine dell'operazione;
- la data e ora dell'operazione;
- la descrizione dell'operazione che ha dato origine al conflitto comprensivi di quantità, prezzo e controvalore;
- i dati relativi allo strumento finanziario oggetto dell'operazione;
- il nominativo dell'operatore che ha ricevuto l'ordine.

Con cadenza almeno annuale, nell'ambito della Relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi di investimento¹, al Consiglio di Amministrazione è fornita un'illustrazione delle situazioni di conflitto di interesse riportate all'interno del Registro.

L'aggiornamento del Registro, per le parti non alimentate in modo automatico dalla procedura informatica, è demandato alla Funzione di Conformità.

La Mappatura elenca tutte le tipologie di servizi di investimento e servizi accessori svolti dalla Banca o per suo conto in relazione ai quali potrebbe sorgere un potenziale conflitto di interesse.

4. Allegati

¹ Relazione prevista ai sensi della Delibera Consob n. 17297 del 28 aprile 2010 come successivamente aggiornata.

La presente Policy è integrata dai seguenti documenti:

- Mappatura dei conflitti di interesse.
- Modalità di identificazione dei conflitti di interesse

ALLEGATO A – MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Tipologia di servizio di investimento	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia normativa dei conflitti di interesse (ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Delegato 2017/565/UE)	Tipologia di strumenti finanziari	Modalità di gestione
(1) RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	<p>La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse ogniqualvolta:</p> <p>1) il servizio venga prestato mediante contatto telefonico e/o allo sportello. In tali circostanze, infatti, si potrebbe verificare la possibilità che la Banca avvantaggi un cliente a discapito di un altro, non adempiendo all'obbligo di trasmettere tempestivamente gli ordini, nel rispetto della priorità di ricezione degli stessi;</p>	<p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p> <p>c) esistenza di un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato</p>	Tutte le tipologie di strumento finanziario offerte alla clientela tramite il servizio di ricezione e trasmissione di ordini	<p>La Banca assicura il rispetto delle priorità di ricezione degli ordini mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adozione del Regolamento Finanza che definisce le regole e i principi generali che la Banca adotta nei confronti della clientela, per la prestazione dei servizi di investimento, in conformità alla normativa vigente; - adozione del Codice Etico che contiene regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative vigenti, delle strategie e delle procedure interne adottate dalla Banca; - formalizzazione delle regole di gestione degli ordini nella Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini; - storicizzazione delle informazioni relative all'inserimento dell'ordine da parte delle procedure informatiche per verificare il rispetto della priorità di inserimento/ricezione degli ordini, secondo quanto previsto nella Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini.
	<p>2) nell'ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini venga erogato, dalla medesima unità organizzativa, anche il servizio di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.</p>	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p>	Tutte le tipologie di strumento finanziario offerte alla clientela tramite il servizio di ricezione e trasmissione di ordini	Vedi misure di gestione adottate nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.
2) ESECUZIONE ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI	<p>La prestazione del servizio di esecuzione ordini per conto dei clienti espone la banca a situazioni di conflitto di interesse ogniqualvolta che:</p> <p>1) la Banca esegua l'ordine di un cliente con contropartita il portafoglio di proprietà, anziché eseguirlo su una sede di negoziazione, realizzando un guadagno o evitando una perdita finanziaria a spese del cliente, avendo inoltre nel risultato dell'operazione un interesse distinto dallo stesso;</p>	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p>	Tutte le tipologie di strumento finanziario offerte alla clientela tramite il servizio di esecuzione ordini	<p>Misure di gestione adottate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adozione del Regolamento Finanza che definisce le regole e i principi generali che la Banca adotta nei confronti della clientela, per la prestazione dei servizi di investimento, in conformità alla normativa vigente; - adozione del Codice Etico che contiene regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative vigenti, delle strategie e delle procedure interne adottate dalla Banca; - formalizzazione delle regole di gestione degli ordini nella Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini.
	2) La banca esegua	b) la Banca è	Tutte le tipologie	Misure di gestione adottate:

	l'ordine di un cliente in contropartita con un altro cliente (al dettaglio o professionale), seguendo un'operazione a un prezzo che favorisce un cliente a danno di un altro	portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo c) esistenza di un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato	di strumento finanziario offerte alla clientela tramite il servizio di esecuzione ordini	<ul style="list-style-type: none"> - adozione del Regolamento Finanza che definisce le regole e i principi generali che la Banca adotta nei confronti della clientela, per la prestazione dei servizi di investimento, in conformità alla normativa vigente; - adozione del Codice Etico che contiene regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative vigenti, delle strategie e delle procedure interne adottate dalla Banca; - formalizzazione delle regole di gestione degli ordini nella Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini.
	3) La Banca sia emittente degli strumenti finanziari oggetto di negoziazione.	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo	Strumenti finanziari emessi dalla Banca	Nel caso in cui lo strumento finanziario oggetto di negoziazione sia emesso dalla Banca viene data apposita disclosure al cliente in quanto le misure di gestione, che dovrebbero essere comunque adottate, non consentirebbero di eliminare il rischio di pregiudizio degli interessi della clientela
	4) Nell'ambito della prestazione del servizio di Esecuzione di ordini per conto dei clienti, venga erogato, dalla medesima unità organizzativa, anche il servizio di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo	Tutte le tipologie di strumento finanziario offerte alla clientela tramite il servizio di esecuzione ordini	Vedi misure di gestione adottate nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.
	5) Il servizio di esecuzione ordini per conto dei clienti abbia ad oggetto strumenti finanziari di nuova emissione acquistati direttamente sul mercato regolamentato per i quali vegono riconosciuti alla Banca incentivi, sotto forma di commissioni di sottoscrizione .	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo	Strumenti finanziari di nuova emissione acquistati sui mercati regolamentati	Nel caso in cui la Banca percepisca incentivi sotto forma di commissioni di sottoscrizione, viene data alla clientela apposita disclosure , in quanto le misure di gestione, che dovrebbero essere comunque adottate, non consentirebbero di eliminare il rischio di pregiudizio degli interessi della cliente
(3) NEGOZIAZION E PER CONTO PROPRIO	1) La negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari potrebbe dare origine a conflitti di interesse riconducibili alle seguenti fattispecie: ✓ le modalità di determinazione del prezzo degli strumenti trattati potrebbe consentire alla Banca di ottenere un guadagno finanziario a scapito del cliente, ovvero favorire determinati clienti a discapito di	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo a) la Banca ha un incentivo a privile-	Obbligazioni Strumenti finanziari emessi dalla Banca	Misure di gestione adottate: <ul style="list-style-type: none"> - adozione del Regolamento della Finanza che definisce le regole e i principi generali che la Banca adotta nei confronti della clientela per la prestazione dei servizi di investimento in conformità alla normativa vigente; - adozione di una Policy di valutazione e pricing degli strumenti finanziari di propria emissione e di una Strategia di esecuzione e trasmissione ordini che definiscono precise regole operative per la gestione degli ordini della clientela. - Per l'attività di negoziazione di strumenti finanziari di propria emissione la Banca adotta specifiche regole interne di

	<p>altri. Tali eventualità potrebbero manifestarsi sia su negoziazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione sia, più genericamente, su strumenti finanziari non quotati o quotati su Mercati Regolamentati.</p> <p>✓ la Banca è emittente degli strumenti finanziari oggetto di negoziazione.</p>	<p>giare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato</p> <p>b) la Banca svolga la medesima attività del cliente</p>		<p>negoziazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - adozione del "Codice etico"; - nel caso in cui lo strumento finanziario oggetto di negoziazione sia emesso dalla Banca, viene data alla clientela apposita disclosure, in quanto le misure di gestione, che dovrebbero essere comunque adottate, non consentirebbero di eliminare il rischio di pregiudizio degli interessi della clientela.
	<p>2) Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nel caso in cui la Banca, congiuntamente alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio, svolgesse anche attività di consulenza avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari. In tale circostanza, infatti, gli interessi della Banca connessi con le posizioni di rischio assunte nell'ambito dell'attività di negoziazione in conto proprio potrebbero influenzare le informazioni fornite ai clienti, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza.</p>	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p>	<p>Titoli di debito quotati e non quotati su sedi di negoziazione</p> <p>Obbligazioni emesse dalla Banca</p>	<p>Vedi misure di gestione adottate nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.</p>
<p>(4) COLLOCAMENTO</p>	<p>1) Nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento di strumenti finanziari, la Banca potrebbe presentare interessi in conflitto con la clientela in quanto:</p> <p>✓ potrebbe trattarsi di strumenti finanziari di propria emissione;</p> <p>✓ gli strumenti finanziari in oggetto sono stati emessi da soggetti in rapporto di credito con la Banca. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe ottenere il rimborso del finanziamento erogato mediante i proventi del collocamento;</p> <p>✓ trattasi di strumenti per i quali soggetti terzi (es. emittenti) pagano incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni</p>	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p> <p>c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato</p> <p>e) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente</p>	<p>Strumenti finanziari emessi dalla Banca</p> <p>Strumenti finanziari emessi da intermediari che, anche per il tramite di altri soggetti, riconoscono alla Banca incentivi, sotto forma di commissioni di sottoscrizione, di gestione o ad altro titolo.</p>	<p>Misure di gestione adottate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Banca informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti dei conflitti di interesse affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano; - nel caso di percezione di incentivi da parte dell'emittente ovvero nel caso di rapporti di fornitura, partecipazioni o affari con l'emittente, la Banca definisce nella propria Policy di rilevazione e gestione degli incentivi la tipologia di incentivi ammissibili percepiti da terzi, e relativi obblighi di disclosure. - adozione del "Codice Etico"; - indipendenza del sistema retributivo degli operatori addetti al collocamento rispetto alle performance conseguite dalla Banca nell'ambito del servizio di collocamento.

	<p>normalmente percepite per il servizio in oggetto;</p> <p>✓ trattasi di strumenti di un emittente con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.</p>	<p>percepite per tale servizio</p>		
	<p>3) Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, nell'ambito della prestazione del, provvedesse ad erogare, mediante la medesima unità organizzativa, anche attività di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.</p>	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p> <p>c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato</p> <p>e) la Banca riceve o può ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.</p>	<p>Tutte le tipologie di strumento finanziario offerte alla clientela nell'ambito del servizio di collocamento.</p>	<p>Vedi misure di gestione adottate nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.</p>
<p>(5) CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI</p>	<p>1) La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti genera conflitti di interesse se:</p> <p>✓ a tale attività sia abbinata la prestazione di altri servizi di investimento;</p> <p>✓ abbia ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da società con la quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari;</p> <p>✓ abbia ad oggetto strumenti finanziari emessi da intermediari che, anche per il tramite di altri soggetti, riconoscono alla Banca incentivi, sotto forma di commissioni di sottoscrizione, di gestione o ad altro titolo.</p>	<p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</p>	<p>Tutti gli strumenti e prodotti finanziari oggetto di consulenza (a richiesta del cliente o su iniziativa della Banca).</p>	<p>La Banca nella prestazione di tale servizio di investimento adotta i seguenti provvedimenti organizzativi ed operativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definizione a livello di contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento dell'obbligo di fornire consulenza per operazioni aventi ad oggetto determinate categorie di strumenti finanziari; - adozione del "Codice Etico"; - la consulenza in materia di investimenti è: <ul style="list-style-type: none"> ♦ prestata unicamente da personale autorizzato e chiaramente individuato; ♦ basata su un predefinito set di informazioni necessarie per una corretta profilazione della clientela; ♦ associata a una valutazione di adeguatezza che utilizza appositi programmi integrati nell'applicativo gestionale titoli; - definizione nella Policy di rilevazione e gestione degli incentivi ammissibili percepiti da terzi, e relativi obblighi di <i>disclosure</i> - consegna al cliente di apposita dichiarazione di adeguatezza, opportunamente sottoscritta.

				<ul style="list-style-type: none">- nel caso in cui lo strumento finanziario oggetto di negoziazione sia emesso dalla Banca, viene data alla clientela apposita disclosure, in quanto le misure di gestione, che dovrebbero essere comunque adottate, non consentirebbero di eliminare il rischio di pregiudizio degli interessi della clientela.
--	--	--	--	--

ALLEGATO B –MODALITA’ DI IDENTIFICAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

L'identificazione delle operazioni in conflitto di interesse avviene attraverso una serie di controlli progressivi di seguito descritti:

- Controllo sull'emittente del titolo oggetto dell'operazione
 - o Se lo strumento finanziario è emesso dalla Banca stessa, l'operazione viene considerata direttamente in conflitto di interesse.
 - o Se lo strumento finanziario è rappresentato da quote di fondi/sicav l'operazione viene considerata direttamente in conflitto di interesse.
 - o Se lo strumento finanziario non è emesso dalla Banca stessa, l'operazione è considerata in conflitto se sul titolo oggetto dell'operazione la Banca percepisce incentivi.

- Controllo della tipologia di operazione
 - o Se lo strumento finanziario è rappresentato da quote di fondi/sicav e/o da titoli per i quali la banca percepisce incentivi, vengono considerate in conflitto solamente le operazioni con le seguenti causali:
 - AT (Acquisto)
 - SO (Sottoscrizione)
 - PV (Prenotazione O.P.V.)

Se lo strumento finanziario è emesso dalla Banca stessa, saranno considerate in conflitto tutte le tipologie di operazioni.